



Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

DIREZIONE REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI
Comitato regionale di controllo

Prot. n.: 2001/0024721

14/05/2001

Udine,
Via A. Caccia, n. 17 - tel. 0432 555111
Fax 0432 555578 - 0432 555143

Spett.
COMUNE DI

33090 CAVASSO NUOVO PN


Oggetto: Comunicazione delle decisioni adottate nella seduta n. 20 del 14/05/2001 - presidente avv. Giovanni Vio. Trasmissione elenco atti ravvisati privi di vizi di legittimità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 7, della L.R. 12 settembre 1991, n. 49, si comunica che il Comitato Regionale di Controllo, nella seduta in oggetto, ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità relativamente ai seguenti atti:

- V
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/03/2001 - Reg. Co.Re.Co. n. 1893 - Prot. n. 23756, avente ad oggetto: "Modifiche del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni."

Distinti saluti.

Il Segretario
sig.ra Cappellaro



41



COMUNE DI CAVASSO NUOVO

PROVINCIA DI PORDENONE

Piazza Plebiscito, 12 - C.A.P. 33090 - Tel. 0427-77014 - FAX 0427-778000 - P. IVA 00356330936 - G.F. 81000630939

PROT. N. 2849

Li 30 MAG. 2001

RACCOMANDATA AR

AL MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE FISCALITA'
Viale Europa

00100 ROMA EUR

OGGETTO: Richiesta di pubblicazione avviso di modifica di regolamento concernente tributi propri

Ai sensi del secondo comma dell'art.52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, si prega di voler provvedere per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del seguente avviso di adozione di modifica di regolamento:

“Il Comune di Cavasso Nuovo ha adottato in data 19.03.2001 la modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni”



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ALLEGATI: Delibera C.C. n. 11 del 19.03.2001
copia regolamento modificato

**COMUNE DI CAVASSO NUOVO
PROVINCIA DI PORDENONE**

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

allegato a delibera C.C. n. 24 del 25.5.2000

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel comune di Cavasso Nuovo sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del decreto legislativo 507/1993.

Art. 3
Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 507/1993 questo comune, con popolazione residente di n.1426 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe quinta.

Art. 4
Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

TIPOLOGIE

- standardi (mono o bifacciali)
- tabelle

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato etc.) saranno determinate dall'ufficio tecnico comunale.

QUANTITA'

La superficie degli impianti è così stabilita:
mq. 48 ;

ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 15/11/1993 la ripartizione degli stessi è così determinata:

- a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica:
il 15 per cento.
- b) per le affissioni di natura commerciale:
l'60 per cento.
- c) da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette:
il 5 per cento.

Art. 5

Piano generale degli impianti

In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 507/1993 vengono stabiliti i seguenti criteri:

- 1) le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del titolo II, capo I del codice della strada previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal titolo II, capo I, paragrafo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

- 2) il piano dovrà rispettare l'attuale contesto urbanistico con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- 3) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare le esigenze di razionalizzazione ed armonizzazione del territorio perseguite dall'amministrazione al fine della salvaguardia dello stesso.
- 4) il piano dovrà inoltre tener conto delle esigenze effettive, nonché delle concrete esigenze di sviluppo, al fine del soddisfacimento delle richieste di carattere commerciale e socio-culturale.

Art. 6

Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;

d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241, art. 2 ssgg.

Art. 7 Limitazioni e divieti

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 21.00 alle ore 8.00 e comunque nel rispetto dell'art. 659 del codice penale.

E' altresì vietata, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

Il livello sonoro deve essere quello stabilito dall'art. 350 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

E' vietata la pubblicità del fumo nei pressi degli edifici scolastici, degli uffici e degli esercizi pubblici.

La pubblicità non può avere carattere violento od osceno tale da turbare la sensibilità dei minori di 14 anni.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 8
Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione della giunta comunale. *

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 9
Affissioni dirette

Il comune di Cavasso Nuovo destina una superficie complessiva di metri quadrati due e quaranta centimetri per impianti da attribuire a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1 e 4 del decreto legislativo 507/1993.

Art. 10
Funzionario responsabile

In caso di gestione diretta il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/93 è quello preposto al servizio ragioneria - tributi.

* parole annullate dal CO.RE.CO - vedi decreto allegato

CAPO III
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 11
Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 12
Superficie degli impianti

Il comune di Cavasso Nuovo, con popolazione al 31.12.1991 di n. 1426 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati ventiquattro, (mq. 12 per ogni mille abitanti) con arrotondamento al migliaio superiore.

Art. 13
Modalità delle pubbliche affissioni

Nel caso di gestione diretta il comune istituirà un apposito ufficio per l'espletamento del servizio.

In caso di gestione appaltata il concessionario dovrà istituire un apposito recapito, di cui dovrà essere data informazione in maniera adeguata al pubblico sulla sua ubicazione e orario.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14
Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposte comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del capo I del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

Con il presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni sulle pubbliche affissioni e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Oggetto del regolamento	Pag. 1
Art.2	Ambito di applicazione	" 1
Art.3	Classificazione del comune per la determinazione delle tariffe	" 2
Art.4	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	" 2
Art.5	Piano generale degli impianti	" 3
Art.6	Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari	" 4
Art.7	Limitazioni e divieti	" 7

CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art.8	Tariffe	" 7
Art.9	Affissioni dirette	" 7
Art.10	Funzionario responsabile	" 7

CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.11	Oggetto	" 8
Art.12	Superficie degli impianti	" 8
Art.13	Modalità delle pubbliche affissioni	" 8

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art.14	Norme finali	" 9
--------	--------------	-----



Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

DIREZIONE REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI
UDINE

N° di Prot. 27884/2000

N° di Reg. C.R.C. 3987

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

nella seduta del 7 agosto 2000

VISTA

la propria ordinanza istruttoria, prot. n. 27884/2000 di prot. e n. 3415 Reg. C.R.C., emessa nella seduta del 10 luglio 2000, con la quale sono stati richiesti all'Amministrazione comunale di Cavasso Nuovo, chiarimenti e ragguagli per l'esame della deliberazione del Consiglio Comunale di data 25 maggio 2000, n° 24, avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.";

CONSIDERATO

che la risposta fornita dall'Ente con nota di data 26 luglio 2000, n. 3647 di prot., non supera i rilievi di cui al provvedimento istruttorio relativamente alla competenza "della Giunta comunale" a deliberare le tariffe dell'imposta di pubblicità (articolo 8, 1° comma);

RITENUTO

che una simile determinazione sia in netto contrasto con le norme citate nell'ordinanza istruttoria, che qui si intendono richiamate "per relationem";

RILEVATA

quindi, l'illegittimità parziale dell'atto in esame, che si concreta nella violazione di legge;

VISTI

gli artt. 37, 40 e 42 della legge regionale 12 settembre 1991, n° 49 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

la deliberazione di data 25 maggio 2000, n. 24, del Consiglio Comunale di Cavasso Nuovo, che ha già formato oggetto dell'ordinanza istruttoria, con conseguente spostamento al 17 agosto 2000 del termine ultimo per l'esame da parte dell'organo di controllo, è annullata parzialmente, limitatamente alle parole "della Giunta Comunale" contenute nel 1° comma dell'articolo 8 del regolamento in esame.

Il Signor Sindaco del Comune di Cavasso Nuovo è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE
Avv. Bulfone

IL SEGRETARIO
Sig.a Cappellaro

Region
- 3
/bc
[Handwritten signatures and notes]